

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Art. 92

(Modifica all'articolo 8, comma 59 della legge regionale 25/2016)

1. Il comma 59 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dai seguenti:

<<59. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al comma 58 i seguenti soggetti, aventi sede principale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:

a) Università;

b) Organismi di ricerca;

c) Imprese

59 bis. I criteri e le modalità di concessione e liquidazione del finanziamenti regionali sono disciplinati con atto del Direttore di Servizio competente in materia di ricerca.>>.

2. Alle finalità di cui all'articolo 8, comma 59, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.